REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Domenico	Guzzi	Consigliere
Ida	Contino	Consigliere
Roberto	Rizzi	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59113 del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grasso con il quale è elettivamente domiciliato in Roma al Viale dei Colli Portuensi 442, presso lo studio dell'avv. Luisa Pellegrino e all'indirizzo p.e.c. carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA - I Reparto, 4ª Divisione - Sezione Contenzioso, in persona del Direttore p.t. con sede in Roma, al Viale dell'Esercito, 186, p.e.c. previmil@postacert.difesa.it

avverso

la sentenza n. 427/2020 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

Campania, depositata in data 29 settembre 2020.

Udita nella pubblica udienza del giorno 22 ottobre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice Cons. Maria Cristina Razzano, nessuno è comparso per l'appellante e l'appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha parzialmente accolto il ricorso promosso dall'odierno appellante, nella parte in cui chiedeva il riconoscimento del diritto alla cumulabilità del trattamento di attività con il trattamento privilegiato in collegamento con il precedente rapporto di servizio militare, e lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui il militare chiedeva l'attribuzione della pensione privilegiata per mancanza della relativa istanza amministrativa.

Con atto depositato in data 28 luglio 2021, il soccombente ha promosso appello lamentando l'*"errata applicazione della normativa regolatrice della materia in questione errata valutazione della domanda – travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove documentali – vizio logico e omissione di giudicato".* Il Giudice contabile in sede di processo pensionistico sarebbe investito del "*rapporto*", con la conseguenza che avrebbe dovuto e potuto statuire anche sulla domanda volta al riconoscimento del diritto al

trattamento pensionistico di privilegio, pur in assenza della relativa domanda. Peraltro, nella documentazione depositata in atti risulta sia l'accertamento della dipendenza da causa di servizio (Modello "C" del 14.11.2006) che la valutazione degli esiti invalidanti residuati a carico del ginocchio destro a seguito dell'evento traumatico patito durante lo svolgimento del servizio militare (verbale CMO Roma dell'8.5.2015). Si duole anche della violazione di norme di diritto ed in particolare dell'art.132 cpc e degli art.21 e 22 R.D. 13.8.1933 n.1038, nonché dell'art.3 della l.n.241/1990. A conforto dell'impugnazione è stata richiamata anche la decisione n.10/98/QM delle Sezioni riunite che avrebbero chiarito l'esigenza di un'adeguata motivazione onde permettere al ricorrente di conoscere le ragioni su cui si fonda la pronunzia giudiziale.

Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la rimessione al primo giudice per la decisione di merito.

In data 28.5.2024, il procuratore costituito per l'appellante ha depositato breve memoria difensiva con la quale ha rappresentato che, nelle more del presente giudizio, la Sezione territoriale della Campania ha, con la sentenza n. 138 depositata in data 07.03.2024, ha dichiarato il diritto del sig. OMISSIS a godere della pensione privilegiata a decorrere dalla data della domanda amministrativa e quindi dall'1.12. 2014, oltre accessori di legge. Ha chiesto, pertanto, la declaratoria della cessata materia del contendere.

Con memoria depositata il 29.5.2024 si è costituito in giudizio il Ministero appellato che ha chiesto la reiezione del gravame alla luce

del percorso argomentativo sviluppato nella sentenza, alla luce dell'art. 71 R.D. n. 1038/1933 comma 1, lett.b come confluito nell'art. 153 comma 1, lett.b, c.g.c. In ogni caso, acquisita la documentazione, si è provveduto al riconoscimento della p.p.o. con la determina n. SP1052021000005 della Direzione Provinciale dell'INPS di La Spezia (sede dell'ultimo Ente di servizio militare) pervenuta il 15.07.2021, inviata anche all'interessato, unitamente ai relativi emolumenti accessori. Risulterebbe, comunque, inammissibile la richiesta di decorrenza della pensione in parola dalla data del giudizio di inidoneità al SMI, ovvero dal 16.3.2009 come da Verbale BL/Sn. 420 del 16/03/2009 della CMO di La Spezia, avendo percepito l'interessato per il periodo intercorrente, di "*speciale aspettativa*", sino alla data di transito del 30.9.2010, lo stipendio quale militare, essendo escluso il cumulo di pensione e stipendio per il medesimo periodo e per lo stesso titolo.

All'udienza del 18.6.2024, il Collegio ha disposto, con ordinanza a verbale, il rinvio della discussione per mancata comparizione dell'appellante.

All'udienza odierna, nessuno è comparso; la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. L'appello è improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 196 c.g.c.

2. All'udienza del 18.6.2024, il Collegio ha disposto, con ordinanza a

verbale, il rinvio della discussione per mancata comparizione dell'appellante. L'ordinanza risulta regolarmente comunicata dalla Segreteria all'indirizzo di posta elettronica del procuratore costituito per l'appellante in data 12.7. 2024. Ciononostante, il difensore non è comparso neppure all'udienza odierna, facendo scattare la previsione di cui al menzionato art. 196 c.g.c., ossia l'improcedibilità del gravame. Vero che, con memoria pervenuta in data 8.5.2024, il procuratore costituito per l'appellante ha depositato breve memoria difensiva con la quale ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere ma tale istanza presuppone la valida coltivazione del giudizio, dovendovi ritenere che permanga in capo all'appellante l'onere di comparizione in udienza. In ogni caso, poiché la sentenza impugnata è di mero rito, il relativo passaggio in giudicato non pregiudica i diritti dell'appellante, già riconosciuti con la successiva sentenza di merito della Sezione territoriale.

3. L'appello deve essere, conclusivamente, dichiarato improcedibile. Le spese sono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, dichiara l'appello improcedibile. Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024.

L'Estensore Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) (dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 NOVEMBRE 2024

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 NOVEMBRE 2024

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 28 NOVEMBRE 2024

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco